

TAR Lombardia, Sezione Brescia - Sentenza 10/03/2005 n. 150  
legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.2, 16.5

L'approvazione di un progetto preliminare di un'opera pubblica ben può avvenire prima che l'opera venga formalmente inserita nella programmazione dei lavori pubblici e nell'elenco annuale delle opere da realizzare nel primo anno del programma, fermo restando che le successive fasi progettuali potranno essere avviate solo dopo l'approvazione del programma e della lista annuale, quale decisione di realizzabilità politico-amministrativa dell'organo competente che, nell'ordinamento degli enti locali, è il Consiglio comunale o provinciale. È legittima, in particolare, la deliberazione con la quale la Giunta comunale approva il progetto preliminare per l'esecuzione di lavori pubblici - pur trattandosi di opera non prevista nel piano triennale delle opere pubbliche - qualora tale deliberazione si limiti all'approvazione del progetto preliminare, ai fini dell'avvio sia della richiesta di finanziamento sia dell'inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche e nel relativo elenco annuale. La circostanza che questi ultimi atti programmatici appartengano alla competenza del Consiglio comunale non significa che rientri nella competenza di quest'organo anche l'approvazione delle fasi progettuali quando quest'ultima competenza non sia stata espressamente attribuita dalla legge, come nell'ipotesi di progetti in contrasto con le previsioni urbanistiche (art. 19 comma 2 D.P.R. n. 327 del 2001), in ossequio al principio di tassatività delle competenze consiliari previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Fuori dai casi appena indicati, l'approvazione del progetto preliminare costituisce, pertanto, un momento di natura tecnico-amministrativa che può essere demandata alla Giunta comunale quale organo dotato di competenza residuale ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000.